



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia, in persona del **dr. avv. ALFREDO CARBOGNANI** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa R.G. 3234/06 promossa da :

XZ – attrice opponente – con l’avv. A S A con studio in Reggio Emilia via
contro

ACER – Azienda Casa Emilia Romagna Provincia Reggio Emilia -
convenuto opposto contumace – con sede in Reggio Emilia via
Costituzione n. 6

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo (n. 1781/06)

Decisa sulle seguenti conclusioni:

Per l’attrice opponente: “In via principale di rito, dichiarare l’incompetenza del Giudice di Pace di Reggio E. ad emettere il d.i. opposto in ragione della competenza funzionale attribuita al Tribunale di Reggio Emilia *ratione materiae*, per l’effetto revocando e/o come meglio ponendo nel nulla il titolo opposto; nel merito in via subordinata previa ammissione delle istanze istruttorie già in atto di opposizione formulate ovvero in alternativa previa concessione dei termini *ex lege* per integrazioni istruttorie, previo e conseguente accertamento dell’infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse pretese e conseguente loro reiezione integrale, revocare il decreto di ingiunzione e sfratto opposto n. 1781/06 emesso dallo stesso Ufficio in favore di Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Reggio Emilia, ovvero, in via di ulteriore subordine, ridurre la somma *ex adverso* richiesta a quella ritenuta di giustizia all’esito del procedimento; in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione l'attrice opponente ha convenuto in giudizio l'ACER Azienda convenuta opposta per la prima udienza del 19.3.07 (spostata d'ufficio al 21.3.07) dinanzi all'intestato ufficio, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1781/06 emesso in data 29.11.06 dallo stesso Gdp di Reggio Emilia con il quale era stato ingiunto il pagamento di Euro 678,70 oltre accessori in relazione ad un contratto di locazione per un alloggio posto il Reggio Emilia via Compagnoni n. 22 ed era altresì stato ordinato lo sfratto dell'inquilina opponente.

L'opponente stessa con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione ha eccepito l'incompetenza per materia del giudice che ha emesso l'ingiunzione essendo le locazioni di competenza funzionale del Tribunale, subentrato in tutte le materie già di competenza esclusiva del Pretore.

In subordine l'opponente ha svolto anche domande di merito, sostenendo di non essere debitrice dell'importo richiesto con l'ingiunzione in quanto riguardante aumenti di canone non adeguati all'effettivo reddito dell'inquilina, come comunicato all'ACER. L'opponente ha quindi assunto che il debito è del tutto insussistente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente affrontata, prima ancora di entrare nel merito, l'eccezione di incompetenza per materia del giudice di pace a conoscere di questioni concernenti le locazioni

Tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari esulano dalla competenza del giudice di pace, perché, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 8 c.p.c. ad opera del d.lg. 19 febbraio 1998 n. 51, la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita alla competenza del tribunale. Cassazione civile, sez. III, 31 gennaio 2006, n. 2143

Infatti come da motivazione " secondo il recente e consolidato orientamento giurisprudenziale di questa S.C. (v. per tutte, ex plurimis, Cass. 3, 28.5.04, n. 10300; Cass. 3, 20.2.02, n. 2471), a seguito della soppressione dell'ufficio del Pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 8 c.p.c. ad opera del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 49, e l'istituzione del Giudice unico di primo grado, disposte dalla stessa fonte normativa, le cause

relative a rapporti di locazione di immobili urbani (unitamente a quelle di comodato e di affitto di azienda) sono devolute alla competenza del Tribunale con la stessa natura e qualificazione che avevano davanti al Pretore, e cioè ratione materiae". Cassazione civile , sez. III, 31 gennaio 2006, n. 2143

Tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari esulano dalla competenza del giudice di pace, sia perché questi è competente soltanto per le cause relative a beni mobili, sia perché, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 8 c.p.c. ad opera del d.lg. 19 febbraio 1998 n. 51, la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita alla competenza del tribunale. Cassazione civile , sez. III, 28 maggio 2004, n. 10300

Le controversie che riguardano le locazioni sono perciò di competenza esclusiva del Tribunale, essendo perciò il giudice che ha emesso l'ingiunzione funzionalmente incompetente per materia.

Nel caso specifico si tratta di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, che pertanto non avrebbe dovuto essere emesso, trattandosi appunto di una materia per la quale il giudice di pace non è competente.

Il giudice perciò, non essendovi ragione che la causa prosegua in altra sede (per una riconvenzionale oppure anche solo per la riproposizione in sede di opposizione di una espressa domanda di merito da parte dell'opposta, eventualmente analoga a quella proposta in sede monitoria), dovrà soltanto pronunciare la revoca del decreto, esaurendosi così il giudizio.

Solo qualora, dopo la revoca del decreto ingiuntivo, vi fosse stata una permanente domanda sulla quale il giudice funzionalmente competente (il Tribunale) avrebbe dovuto pronunciarsi, il gdp avrebbe dovuto, comunque previa revoca del decreto come giudice a sua volta funzionalmente competente per lo stesso, rimettere la causa di merito al superiore giudice competente.

La domanda di ingiunzione va rivolta al giudice che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. Deve escludersi, pertanto, che il giudice cui è proposta la domanda di ingiunzione è competente per il solo fatto di essere stato adito con tale tipo di domanda, come emerge, del resto,

dalla circostanza che lo stesso può rilevare il proprio difetto di competenza e rigettare per questo motivo l'istanza. Qualora, peraltro, detto giudice non rilevi la propria incompetenza l'opposizione deve essere rivolta a quel giudice e, con l'opposizione, la parte può rilevare la questione di competenza. . Cassazione civile , sez. III, 20 marzo 2007, n. 6672

Infatti (motivazione): “La domanda d'ingiunzione va rivolta al giudice che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria (art. 637 c.p.c., comma1). Non si può allora sostenere che il giudice cui è proposta la domanda d'ingiunzione è competente per il solo fatto d'essere stato adito con tale tipo di domanda e ciò è tanto vero che questo giudice può egli stesso rilevare il proprio difetto di competenza, già in questo fase, e rigettare per questo motivo la domanda di ingiunzione (Corte cost. 3 novembre 2005 n. 410). Se però non lo rileva, a quel giudice andrà bensì rivolta l'opposizione (art. 645 c.p.c.), ma con l'opposizione, come è stato fatto, se si tratta di territorio derogabile, la parte può sollevare la questione di competenza”. Cassazione civile , sez. III, 20 marzo 2007, n. 6672.

Ma nel caso di specie, mentre l'opponente ha solo chiesto la revoca del decreto per incompetenza nel rito e per insussistenza del debito nel merito, senza svolgere domande riconvenzionale, l'opposta non costituendosi non ha svolto domande di sorta né anche soltanto riprodotto nel merito la domanda che aveva svolto con il ricorso per decreto ingiuntivo.

In assenza perciò di ogni domanda di merito estranea all'ingiunzione (e della necessità o possibilità di separare cause, decidendone alcune e rimettendone altre) non sarà quindi la causa di opposizione a dover essere riassunta davanti al giudice che sarebbe stato competente ad emettere l'ingiunzione, anche perché fra l'altro l'ingiunzione stessa resterebbe comunque nulla, bensì sarà nel caso, previo rispetto delle regole della litispendenza e del ne bis in idem, la domanda di ingiunzione a dover essere eventualmente ripetuta davanti al giudice che sarebbe stato all'origine (ed è pur sempre) a sua volta funzionalmente competente per le locazioni.

Infatti – come detto - laddove nel merito, oltre la causa riguardante l'ingiunzione e la relativa opposizione, non vi siano altri temi e quindi si discuta solo dell'oggetto dell'ingiunzione e dell'incompetenza del giudice

che ha emesso l'ingiunzione stessa, non vi è ragione che la causa prosegua davanti ad altro giudice, che fra l'altro sarebbe – a sua volta – funzionalmente incompetente a pronunciare la revoca del decreto ingiuntivo e quindi di fatto ed in sostanza paradossalmente si troverebbe senza temi in contesa sui quali decidere dato che con la revoca del decreto ingiuntivo sarebbe cessata ogni materia del contendere.

E nel presente caso l'opponente o l'opposta non hanno svolto domande di merito che esulino la revoca o la conferma del decreto ingiuntivo. In particolare, mancando la costituzione dell'opposta, che avrebbe potuto rinnovare in sede di merito la domanda svolta in sede monitoria, non permette neppure di rimettere al Tribunale la causa dopo la revoca del decreto ingiuntivo, proprio perché è mancata completamente la riproposizione della domanda inizialmente svolta con il ricorso dall'opposta stessa, nonché ogni riconvenzionale dell'opponente .

Prova infatti ne sia, per analogia, il fatto che in caso di domanda riconvenzionale spiegata in sede di opposizione a d.i. eccedente la competenza per valore del giudice adito, questo deve separare le due cause, rimettere la riconvenzionale al giudice competente, nel contempo però trattenendo la causa di opposizione a decreto ingiuntivo siccome per la stessa solo lui è – ripetesi – funzionalmente competente.

Né si potrà sostenere che tale pronuncia di nullità del decreto ingiuntivo dovrebbe essere fatta dal tribunale (che sarebbe stato originariamente funzionalmente competente) piuttosto che dal giudice di pace correttamente adito in sede di opposizione quale giudice che ha emesso l'ingiunzione, se non altro perché questo e solo questo è funzionalmente competente (e non già il tribunale) ad occuparsi della causa di opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso dallo stesso giudice di pace.

Né si potrà ancora ritenere o sostenere che la proposizione dell'opposizione avrebbe dovuto essere fatta con ricorso (trattandosi di materia locatizia) piuttosto che con citazione, siccome, a parte che una forma è equivalente all'altra, in ogni caso è il ricorrente ad aver avviato un procedimento monitorio ordinario davanti ad un giudice non competente, costringendo l'opponente a ricorrere a sua volta alle forme ordinarie.

La scelta, da parte del creditore, del rito ordinario e delle forme del procedimento monitorio per la proposizione della domanda comporta che l'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo (in materia di locazioni) vada, a sua volta, proposta nella medesima forma ordinaria, indipendentemente dalle eccezioni sollevate dall'opponente, le quali andranno deliberate ai soli e diversi fini dell'ammissibilità e fondatezza dell'avversa domanda - Cassazione civile , sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720

Ogni pronuncia nel merito, stante la ritenuta incompetenza, può e deve essere omessa.

L'opposizione pertanto va accolta essendo stato il decreto ingiuntivo emesso da un giudice incompetente, con conseguente revoca dello stesso decreto ingiuntivo. Le spese processuali di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa n. 3234/06 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1781/06 del 24.10.06 dello stesso gdp di cui in epigrafe promossa da XZ nei confronti di, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accogliendo la proposta opposizione, accerta e dichiara l'incompetenza per materia del Giudice di Pace di Reggio Emilia che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revoca e dichiara inefficace lo stesso decreto ingiuntivo n. 1781/06 del Giudice di Pace di Reggio Emilia emesso il 24.10.06. - Condanna l'ACER opposta alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio di opposizione in favore dell'opponente XZ liquidandole in complessivi Euro 1.075,00 di cui Euro 75,00 per spese, Euro 500,00 per diritti ed Euro 500,00 per onorari oltre IVA 20%, C.P.A. 2% e rimborso spese generali 12,50% e successive come per legge.

Reggio Emilia 09 febbraio 2008

IL GIUDICE DI PACE
(dr. Avv. Alfredo Carbognani)

L'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per un credito afferente a un rapporto di locazione di immobile urbano si configura quale controversia rientrante fra quelle soggette al rito locatizio, sicché essa va proposta con ricorso ex art. 414 c.p.c., da depositarsi entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. e ciò anche se il decreto non contenga alcuna indicazione sulla specialità del rito. Nell'ipotesi, dunque, in cui sia stata erroneamente introdotta con citazione, l'opposizione può ben considerarsi tempestiva, per idoneità al raggiungimento dello scopo, se la citazione medesima sia stata depositata prima della scadenza del detto termine di quaranta giorni. Del tutto ininfluenza, ai fini della ammissibilità della opposizione, nel caso di mancato rispetto del predetto termine, possono considerarsi tanto la accettazione del contraddittorio da parte dell'opposto, quanto il mancato mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. Tribunale Bari, 05 ottobre 2004 Giurisprudenza locale - Bari 2004,

Non si potrà allora ritenere o sostenere che la pronuncia di nullità del decreto ingiuntivo debba essere fatta dal tribunale (che sarebbe stato originariamente funzionalmente competente) piuttosto che dal giudice di pace correttamente adito in sede di opposizione quale giudice che ha emesso l'ingiunzione, se non altro perché questo e solo questo è funzionalmente competente (e non già il tribunale) ad occuparsi della causa di opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso dallo stesso giudice di pace, pur se incombente.

MOTIVAZIONE

Cassazione civile , sez. I, 11 maggio 2007, n. 10875

nte, occorre accertare l'esatta portata precettiva della sentenza, e cioè se la pronuncia abbia ad oggetto esclusivamente la dichiarazione di

incompetenza o se, invece, il giudice di pace abbia dichiarato l'incompetenza per territorio - revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo, emettendo tuttavia anche pronuncia sul merito. Al riguardo, va ricordato che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di cognizione, la portata precettiva della sentenza deve essere individuata tenendo conto del dispositivo e della motivazione (ex plurimis, Cass. n. 12802 del 2006; n. 24594 del 2005; n. 21532 del 2005).

Nella specie, il dispositivo è così formulato; "dichiara la propria incompetenza per territorio; accoglie l'opposizione della signora G.M. e dichiara nullo il decreto ingiuntivo (...); concede termine di sei mesi (...) per la riassunzione della causa dinanzi al competente Giudice di pace di L'Aquila".

La pronuncia, nel riportare le conclusioni delle parti, indica che l'opponente, in via pregiudiziale, aveva chiesto "dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale, essendo competente il Giudice di pace dell'Aquila in forza dell'art. 30 bis c.p.c." (pg. 2), in coerenza con la domanda in tal senso formulata e riportata nella narrativa (pg. 4).

Il dispositivo, come formulato, alla luce della domanda proposta dall'opponente e della motivazione, rende chiaro che la pronuncia ha accolto l'eccezione pregiudiziale di incompetenza per territorio del giudice adito in sede monitoria e, conseguentemente - appunto per questa ragione - ha revocato il decreto ingiuntivo, correttamente applicando il principio secondo il quale la sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto contiene la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo (Cass. n. 21297 del 2004). MOTIVAZIONE Cassazione civile , sez. I, 11 maggio 2007, n. 10875